

Codice DB1407

D.D. 17 giugno 2014, n. 1748

Autorizzazione idraulica per l'accesso nell'alveo del Torrente Borbera, per l'esecuzione di opere di manutenzione al ponte in corrispondenza del Km 87+183 della carreggiata Nord dell'Autostrada A7 Genova -Serravalle S. in Comune di Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Richiedente: Autostrade per l'Italia - Direzione 1 Tronco - Genova.

La Ditta Autostrade per l'Italia – Direzione 1° Tronco - Genova, Piazzale della camionale 2 , 16149 Genova (GE) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'accesso nell'alveo del Torrente Borbera, in prossimità del Km 87+183 della carreggiata Nord dell'Autostrada A7 Genova -Serravalle S. in Comune di Vignole Borbera e Serravalle Scrivia.

L'intervento prevede l'accesso all'alveo del T. Borbera con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione alle strutture (pile spalle) costituenti il ponte autostradale, nonché la sistemazione della difesa esistente in sponda destra.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Ing. Eber Angel Zapata Andia (ordine provincia Torino) costituiti da relazione generale, relazione idraulica e n° 6 elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di sistemazione delle pile, della spalla in sponda destra, degli archi e della difesa spondale in sponda destra.

A seguito della precedente autorizzazione (decaduta il 13/05/14) e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. i ponteggi dovranno essere realizzati solo in corrispondenza delle pile garantendo la luce di deflusso sotto le arcate.
2. Il materiale sciolto proveniente dalle savanelle in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua;
3. non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda;
4. durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. la pista d'accesso individuata sulla tav.5 dovrà essere prontamente rimossa al termine dei lavori e ripristinato lo stato dei luoghi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/2001 e s.m.i.
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare ai fini idraulici la Ditta Autostrade per l'Italia – Direzione 1° Tronco - Genova, Piazzale della camionale 2, 16149 Genova (GE) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e

secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;

3. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

5. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

7. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di anni 1 (UNO), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzato l'accesso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno